

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

Sez. Fallimentare

RICORSO PER CONCORDATO MINORE

Ex Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019,
n.14

(aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83)

per

GRIECO FRANCESCA PAOLA (Cod. Fisc. GRCFNC73H50L328Q), nato a Trani il 10.06.1973 e residente in Trani alla Corso Don Luigi Sturzo n. 140, quale socia accomandataria della società “**VENERE S.a.S. di Grieco Francesca Paola & C.**” P.Iva 06252750721, con sede in Trani (BT) alla Via Margherita di Borgogna n. 23, pec: venere_sas@gigapec.it, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Maldarelli, MLDDNC64H11A662U, procuratore e difensore giusta mandato in atti, sito in Trani alla Via delle Crociate n.43, pec. avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it,

PREMESSO CHE

- il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento in relazione ad obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni così come definito dall'art. 2, co. 1, punto c), CCII: “«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»;

- di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

- di non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
- di non aver ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
- di non aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- di non aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

I ricorrenti hanno presentato istanza per concordato minore, presso l'organismo OCC di TRANI, e veniva nominato, quale Gestore della Crisi, l'avv. Luigi Di Terlizzi, con Studio in Trani alla Via Bovio n°193, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani, numero di iscrizione 1073, C.F.: DTRLGU65P19L328I, pec: luigi.diterlizzi@pec.ordineavvocatitrani.it nella procedura prot. 53/2023

PIANO DI CONCORDATO MINORE

SITUAZIONE PERSONALE, AZIENDALE E CAUSE DI INDEBITAMENTO

La sig.ra Grieco Francesca Paola vive con la mamma sig.ra [REDACTED] in un piccolo immobile sito in Trani, dalla mamma preso in locazione per il canone mensile di euro 420,00.

La sig.ra [REDACTED] è del 1943 e necessita dell'assistenza della figlia, considerata l'età e le patologie.

La Grieco risiede, inoltre, con il compagno (nonché cuoco presso il ristorante aperto dalla "Venere Sas"), il quale contribuisce al sostentamento del nucleo familiare con le proprie entrate.

La sig.ra [REDACTED] nonché il reddito di cittadinanza di un importo pari ad euro 280,00.

Va ora spiegata da dove deriva la situazione di indebitamento.

La Grieco è titolare della società "Venere di Grieco Francesca Paola & C. s.a.s." cod. fisc. e P.Iva 06252750721.

La società non è fallibile.

La società è attualmente in essere anche se non ha esercitato attività mentre ora, dopo le gravi difficoltà rinvenienti dalle chiusure per la pandemia da Covid-19 (a livello societario) ed i problemi personali della sig.ra Grieco (di cui si parlerà di seguito), la società è ripartita e sta portando avanti un progetto di ristorazione con ottimi risultati per i quali si può prevedere un trend positivo di crescita ed un flusso reddituale che permetta di ottemperare alle vecchie oltre che alle spese necessarie per la nuova attività.

La sig.ra Grieco Francesca Paola è stata sottoposta per anni a pesanti comportamenti molesti e violenze psichiche e fisiche da parte [REDACTED] con il quale aveva una relazione sentimentale e dal quale non riusciva a distaccarsi fino ad arrivare ad un gravissimo episodio che ha determinato [REDACTED]

In tale circostanza, ripresa dalle telecamere e confermata da testimoni, la Grieco è stata [REDACTED] ed è riuscita a scappare ed a denunciare finalmente l'accaduto.

Esercitando attività di ristorazione per anni con la società "Venere s.a.s." ha avuto gravi ripercussioni anche sul lavoro, dato che [REDACTED], spesso ubriaco, appariva in pubblico a fare sceneggiate davanti ai clienti che hanno spaventato i clienti riducendo man mano la frequentazione del ristorante.

Si aggiunge che lo stato di ubriachezza [REDACTED] generava anche una scarsa qualità della ristorazione.

Come spesso accade in questi rapporti sentimentali la Grieco temeva di interrompere la relazione e ciò è avvenuto solo a seguito del [REDACTED] di cui è stata vittima.

In tale occasione le si sono anche riavvicinati l'ex marito ed in figlio che, ovviamente, in pendenza del suo rapporto con il cuoco avevano sospeso la loro frequentazione con la ricorrente.

Chiaro è che il clima di tensione perenne ha portato la società al declino, non riuscendo la sig.ra Grieco a concentrarsi sul lavoro a causa delle perenni e continue "attenzioni" (rectius: violenze) perpetrate ai suoi danni [REDACTED]

Occorre capire che si tratta di particolari situazioni patologiche tali per cui è davvero arduo immaginare un allontanamento da un contesto del genere per cercare di migliorare il proprio stile di vita e, di rimando, la propria attività.

Tali relazioni tossiche sono per antonomasia difficili da superare e da lasciarsi alle spalle.

La paura di gesti violenti e di possibili brutalità, poi accadute, hanno reso difficile anzi quasi impossibile l'allontanamento della Grieco dal suo persecutore.

Questo perdurante stato ha incrementato la massa debitoria attuale che grava sulla Grieco. Dopo l'arresto del persecutore e l'assoluto divieto di avvicinamento alla ricorrente quest'ultima ha finalmente potuto impegnarsi nella ricerca di un lavoro ed è riuscita, considerate le sue capacità, a farsi assumere dal lido balneare "Le Matinelle" che ha anche il servizio ristorazione e pizzeria.

Tutto ciò durante la stagione balneare 2023.

Subito dopo il periodo di lavoro dipendente, circa quattro mesi fa, la Sig.ra Grieco, con l'ausilio di un percorso di cure mirato al superamento del suo stato ansioso ed alla valorizzazione della sua persona, ha riabbracciato il suo sogno di riprendere l'attività di ristorazione con la sua società "Venere S.a.s.", con personale di fiducia.

Questa situazione le consente di formulare una proposta ai creditori al fine di ripartire non solo con la propria vita personale ma anche e soprattutto con quella lavorativa.

Pertanto, considerata la particolarissima situazione sottoposta all'attenzione dei creditori, del Gestore della Crisi e del Giudice a designarsi, si chiede che la proposta della sig.ra Grieco sia accolta al fine di consentire alla stessa una seconda chance.

SPESE PER IL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare della sig.ra Grieco è, come detto, composto da lei e dalla madre anziana.

Le spese sono intestate a [REDACTED], in quanto conduttrice dell'immobile, ma pagate da Grieco Francesca Paola.

[REDACTED] è invalida civile e necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

[REDACTED] è attestata dal certificato medico legale dell'INPS.

Questo spiega perché la Grieco sia per certi versi costretta a vivere con la madre ed anche questo determina complicazioni per l'attività lavorativa della Grieco.

Stando ai dati ISTAT, che di seguito si riportano, la spesa minima necessaria ad un nucleo familiare di tre persone per essere al limite della cosiddetta soglia di povertà stimata nel meridione è pari ad euro 1.165,36€ mensili; quindi, le spese del loro nucleo familiare è in regola con quanto immaginato.

Questa è quanto serve ad un soggetto per sopravvivere con il minimo indispensabile.

Dice infatti l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”

Prospetto spese

Descrizione tipologia di spesa	Importo	Documento probatorio
Canone locazione abitazione	420,00 mensili	Contratto di locazione
Fornitura GAS	60,00 mensili	
Spese condominiali (compreso Acqua)	80,00 mensili	Bollette
Imposte e tasse comunali	27,00 mensili	TARI e IMU pagamenti effettuati
Spese alimentari	400,00 mensili	stima
Spese utenza elettrica	75,00 mensili	Ultime bollette
Spese vestiario	100,00 mensili	stima
Spese gestione autovettura	60,00 mensili	Anche riferimenti ACI
Totale	1.222,00	

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi

fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. “il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con [colpa grave](#), [malafede](#) o [frode](#)”.

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: “la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti”, mentre sussiste colpa grave: “quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa”.

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

CREDITORE	EURO
1) KRUK ITALIA S.R.L. (cessionaria di Compass Banca) Contratto 21895568 garantito da fideiussore creditore chirografario pec: krukitalia@legalmail.it	Euro 21.353,62
2) KRUK ITALIA S.R.L. per COMPASS BANCA Carta di credito fido pec: krukitalia@legalmail.it creditore chirografario	Euro 2.812,20

3) BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO APPULO LUCANA Mutuo n. 10343 Rata mensile euro 592,11 creditore chirografario Pec: bccappulolucana@actaliscertymail.it	Euro 30.790,06
4) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Creditore privilegio mobiliare pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	Euro 72.017,08
5) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE Credito chirografario pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	Euro 25.672,06
6) COMUNE DI TRANI TARI ANNO 2019 Creditore privilegiato Pec: responsabile.tributi@cert.comune.trani.bt.it	Euro 1.246,86
7) MEDIO CREDITO CENTRALE Creditore chirografario Pec: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it	Euro 11.838,03
8) KRUK ITALIA SRL PER DEUTSCHE BANK ndg 6615789 contratto 001537039301 garantito da fideiussore creditore chirografario pec: krukitalia@legalmail.it	Euro 18.412,72
TOTALE	Euro 184.142.63

ATTIVO PATRIMONIALE

BENI IMMOBILI: non risultano beni immobili intestati alla sig.ra Grieco (visura catastale elettronica allegata).

BENI MOBILI: La Grieco Francesca Paola è proprietaria di un'autovettura targata DE308PE vecchia di oltre dieci anni.

È chiaro, quindi, che l'unica alternativa concreta di soddisfo per i creditori è il piano così come proposto stante l'impossidenza del debitore e, per tale ragione, l'inesistenza di un'alternativa liquidatoria.

La proposta presentata è la seguente stante la natura **chirografaria** di quasi tutti i creditori, ad eccezione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale vanta alcuni crediti garantiti da privilegio.

Ma, come dispone il CCII all'art. 75 co.2, *“È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti **non integralmente**, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”*

Come si è poc'anzi detto, però, la sig.ra Grieco non è titolare di alcun bene né mobile né immobile, non ha rimanenze di magazzino, non ha beni strumentali o altro che possa essere liquidato e dare soddisfazione concreta ai creditori quindi, in questo caso, il dispositivo dell'art. 75 co.2 CCII si applica appieno al caso di specie.

COSTI DELLA PROCEDURA

L'OCC di Trani, in persona del suo referente, ha stabilito i costi della presente procedura in euro 3.074,50 onnicomprensivi, da corrispondersi al netto degli importi già versati.

Le spese per il compenso del Gestore della Crisi sono da ritenersi in prededuzione ex art. 6 CCII.

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Partendo da tali presupposti si procede, dunque, all'illustrazione della proposta di concordato minore.

La proposta formulata dalla Grieco Francesca Paola prevede il soddisfacimento dei creditori in percentuale ridotta, essendo presenti solo creditori chirografari e un unico privilegiato, non garantito da ipoteca.

Inoltre, la ricorrente non è titolare di alcun bene immobile e l'unico bene mobile registrato (autovettura) privo di valore economico.

La proposta prevede il soddisfacimento nella misura del 10% dei creditori chirografari e del 15% di quelli privilegiati o garantiti da fideiussori, in rate costanti mensili per un periodo di dodici anni.

La proposta come formulata permetterebbe alla debitrice la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa senza l'apporto di finanze esterne.

Quindi, la proposta del debitore è la seguente:

La sig.ra Grieco, in ossequio a quanto anzidetto, e visto la recente giurisprudenza di merito, propone il versamento della somma innanzi detta (euro 24.000,00) in un totale di anni 4 con rate mensili di euro 500,00.

A questi si sommano le rate necessarie al pagamento dei compensi del Gestore della Crisi, quali crediti in prededuzione.

Al netto degli importi già versati saranno corrisposte all'OCC DI TRANI **le prime 6 rate di importo pari ad euro 500,00.**

Le rate complessive del piano di concordato minore sono, quindi, 54 per un totale complessivo pari ad euro 27.000,00.

Creditore	Importo a versarsi	Rata	Numero rate
OCC di Trani	Euro 2.780,50	Euro 500,00	Da rata 1 a rata 5
		Euro 280,50	Rata 6
TUTTI ALTRI CREDITORI	Euro 24.000,00	Euro 500,00	Da rata 7 a rata 54

PROSPETTO PERCENTUALI DI SODDISFO DEI CREDITORI ED IMPORTO A CORRISPONDERSI

Kruk Investimenti srl per Compass Contratto 21895568	Euro 21.353,62	15 %	3.203,00
Kruk Investimenti srl per Compass Carta di credito fido	Euro 2.812,20	10 %	281,00
Comune di Trani (TARI 2019)	Euro 1.246,86	10 %	124,00
Agenzia delle Entrate – Riscossione Situazione debitoria personale	Priv. Euro 72.017,08 Chir. Euro 25.672,06	15 % 10 %	10.802,00 2.567,00
BCC Appulo Lucana	Euro 30.790,06	10 %	3.079,00
Medio Credito Centrale	Euro 11.838,03	10 %	1.183,00
Kruk Italia Srl per Deutsche Bank ndg 6615789 contratto 001537039301	Euro 18.412,72	15 %	2.761,00
Totale	Euro 184.142,63		24.000,00

La proposta è da ritenersi accoglibile sia perché gli importi proposti dalla sig.ra Grieco sono effettivamente onorabili, dato che si prevede nel breve – medio tempo un incremento dell'attività lavorativa e, quindi, degli utili.

Questo perché è facile immaginare che, a seguito di un periodo di avviamento, l'attività ristorativa della sig.ra Grieco possa continuare ad aumentare il fatturato, come già sta facendo, potendo, a quel punto, ripianare la situazione debitoria e, in più, implementare e far crescere la propria attività.

I pagamenti mensili di euro 500,00 cada uno, rapportati in percentuale per ogni posizione debitoria, saranno così effettuati:

Kruk Investimenti srl per Compass Contratto 21895568	Euro 66,73
Kruk Investimenti srl per Compass Carta di credito fido	Euro 5,85
Comune di Trani (TARI 2019)	Euro 2,58

Agenzia delle Entrate – Riscossione Situazione debitoria personale	Privil. Euro 225,04 Chir. Euro 53,48
BCC Appulo Lucana	Euro 64,15
Medio Credito Centrale	Euro 24,65
Kruk Italia Srl per Deutsche Bank ndg 6615789 contrato 001537039301	Euro 57,52
Totale	Euro 500,00 (rata mensile)

SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 75 CCII comma 2) è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

Nel caso di specie la proposta fatta dalla sig.ra Grieco, con il piano di concordato minore proposto allo scrivente Gestore della Crisi, è la miglior alternativa possibile e, soprattutto, immaginabile per i creditori.

Questo perché la Grieco, come si è detto, non è proprietaria di alcun bene immobile e/o mobile registrato (di apprezzabile utilità) su cui i creditori possano rivalersi per cercare di veder soddisfatti i propri crediti.

Si rischierebbe, quindi, soltanto di far aumentare gli interessi di mora, le sanzioni e le spese, portando avanti procedure infruttuose di recupero crediti singole.

Va precisato inoltre che, una qualsiasi eventuale ed ipotetica actio personalis attuata da parte di un singolo creditore nei confronti della sig.ra Grieco, comprometterebbe drasticamente la possibilità, per gli altri, di recuperare una parte minima del proprio credito.

Con il piano di concordato minore proposto, invece, si seguono due principi fondamentali, alla base della riforma apportata dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e, precisamente:

- I creditori verrebbero soddisfatti tutti, anche se in percentuali ridotte (maggiori di quello che potrebbero sperare di recuperare in via giudiziale e/o stragiudiziale), e quindi si rispetterebbe il fondamentale principio della par condicio creditorum;
- Sotto un profilo sociale il piano proposto andrà a garantire il massimo soddisfacimento dei creditori e nel contempo andrà a tutelare il sovra indebitato meritevole di serenità.

Alla luce di quanto innanzi ampiamente descritto, si può sommessamente ritenere che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti, come sopra analiticamente specificata, possa verosimilmente costituire, a parere del professionista incaricato, una indicazione attendibile, anche in ordine alla fattibilità, atteso che prevede il parziale pagamento di tutti i creditori come detto.

Per tutto quanto sopra, la Sig.ra Grieco Francesca Paola, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

RICORRE

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Luigi Di Terlizzi;
- 2) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);

- 3) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 4) Statuire, ai sensi dell'art. 277 comma 2 D.L.gs n. 14/2019, che i crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura vengano ammessi tra quelli in prededuzione e privilegio, e specificatamente:
 - a. O.C.C. di Trani - Classe 1
- 5) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad **€ 184.769,39.**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Con osservanza

Trani, data del deposito

Avv. Domenico Maldarelli

TRIBUNALE DI TRANI

RELAZIONE DEL GESTORE CONCORDATO MINORE ex art. 76 c. 2 D. Lgs 14/2019

Procedimento n° 53/2023 O.C.C. di Trani

Ricorrente: GRIECO FRANCESCA PAOLA

Gestore della crisi: AVV. LUIGI DI TERLIZZI

INDICE

1. DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPEDENZA DEL PROFESSIONISTA NOMINATO	Pag. 3
2. ATTIVITA' PRELIMINARI SVOLTE	Pag. 4
3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE	Pag. 4
4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE	Pag. 5
5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI	Pag. 6
6. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI	Pag. 6
7. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA	Pag. 6
8. VERIFICHE DELL'O.C.C. – RISULTATI	Pag. 6
9. SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO PERSONALE E FAMILIARE	Pag. 7
10. PATRIMONIO DEL DEBITORE.....	Pag. 8
11. SINTESI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE.....	Pag. 8
12. COSTI DELLA PROCEDURA.....	Pag. 10
13. SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	Pag. 11
14. CONCLUSIONI	Pag. 12
15. ATTESTAZIONE	Pag. 13
16. ALLEGATI	Pag. 13

RELAZIONE DEL GESTORE

Relazione particolareggiata ex art. 76 c. 2 D. Lgs 14/2019

1. DICHIARAZIONE DI TERZIETA' ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA NOMINATO

Il sottoscritto Avv. Luigi Di Terlizzi, con Studio in Trani alla Via Bovio n°193, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani, numero di iscrizione 1073, C.F.: DTRLGU65P19L328I, è stato nominato dall'OCC di Trani quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del D.M. 202/2014 nell'ambito della procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento richiesta dalla Sig.ra Grieco Francesca Paola, nata a Trani il 10/06/1973 (d'ora in poi Debitore), residente in Trani al Corso Don Luigi Sturzo n°140, titolare di un'attività commerciale di ristorazione denominata "Venere S.a.s.".

Il sottoscritto in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra dichiara e attesta

- Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- Di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l'indipendenza;
- Di non essere in una delle situazioni previste dall'art.2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporale, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- Di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- Di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un

rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

- Di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Il sottoscritto ha effettuato le comunicazioni all'ente incaricato della riscossione e agli uffici fiscali e sottopone all'Organismo di Composizione della Crisi di Trani la sua relazione contenente l'attestazione sulla fattibilità del concordato minore.

2. ATTIVITA' PRELIMINARI SVOLTE

Il sottoscritto ha poi esaminato, attraverso incontri con l'interessata e con numerose sessioni telefoniche e di scambio di mail con l'Advisor, Avv. Domenico Maldarelli, che ha assistito il debitore nella presentazione della domanda all'Organismo di Composizione della Crisi, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

1. Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti ai debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della situazione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.

2. È stato riscontrato che sussistessero le condizioni di cui all'art. 74 comma 1, Decreto legislativo n. 14/2019.

3. È stato riscontrato che non sussistessero le condizioni di cui all'art. 77, Decreto legislativo n. 14/2019.

4. È stata presentata una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

5. Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie ed è stata esclusa, a causa della situazione personale, debitoria e della sua formazione, ogni altra ipotesi del cosiddetto accordo di composizione compresa l'ipotesi liquidatoria.

6. È stata quindi approfondita l'ipotesi del concordato minore di cui agli artt. 74 e seguenti del Decreto legislativo 14/2019, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

3. REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

Il sottoscritto a seguito degli incontri avvenuti presso il proprio studio e presso lo studio dell'advisor e a seguito dell'analisi della documentazione, ritiene coerente la fattispecie del "concordato minore" di cui al Decreto Legislativo 14/2019, artt. 74 e seguenti rispetto al caso prospettato.

La Sig.ra Grieco Francesca Paola, come verrà successivamente indicata, è soggetto sovra indebitato ai sensi dell'art. 2 CCI essendo titolare alla data del 02/11/2023 di un debito di ammontare complessivo pari ad euro 184.412.72, il totale delle passività supera decisamente il totale delle attività ossia il solo attivo non è in grado di coprire le passività ad oggi maturate a seguito dei debiti maturati nei confronti dell'Erario, degli Istituti di Credito e società Finanziarie.

Il maggiore indebitamento risulta essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed è maturato nel corso tra gli anni 2001 ed il 2022 per imposte non versate, la maggior parte di esse, riconducibili all'attività professionale dell'esponente.

Tale debito è pertanto qualificabile come non consumeristico.

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 77 CCI sussistono.

Attraverso la presente procedura la Sig.ra Grieco Francesca Paola intende proseguire la propria attività professionale di ristorazione.

4. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI, RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Circa le cause che hanno portato la Sig.ra Grieco Francesca Paola nella situazione di sovraindebitamento, queste sono da cercare nelle vicende lavorative della debitrice.

La Sig.ra Grieco Francesca Paola è titolare della società "*Venere di Francesca Paola & C. S.a.s.*" con partita iva 06252750721, esercente l'attività di ristorazione.

Per anni la Sig.ra Grieco è stata sottoposta a pesanti comportamenti molesti, con numerosi episodi di violenza fisica e psichica, [REDACTED]
[REDACTED], con il quale la stessa aveva una relazione sentimentale.

Il comportamento [REDACTED], spesso ubriaco, che non lesinava comportamenti sconvenienti e sceneggiate varie davanti alla clientela, ha portato il ristorante al declino non riuscendo più a far fronte alla copertura delle obbligazioni nascenti dalla gestione del ristorante e di quelle precedentemente assunte per l'avvio dell'attività.

Il perdurare per anni di tale relazione tossica ha portato ad un incremento smisurato della debitoria fino alla decisione, dopo l'arresto [REDACTED], della sospensione dell'attività di ristorazione per cominciare a lavorare come dipendente e lasciarsi alle spalle gli anni di violenze subite.

Da ultimo, circa due mesi, la Sig.ra Grieco, con l'ausilio di un percorso di cure mirato al superamento del suo stato ansioso ed alla valorizzazione della sua persona, ha riabbracciato il suo sogno di riprendere l'attività di ristorazione con la sua società "Venere S.a.s.", con personale di fiducia.

5. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dai controlli effettuati non risulta alcun atto compiuto negli ultimi cinque anni.

6. ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Dalla documentazione presentata e dalle verifiche effettuate dal sottoscritto, non risultano atti impugnati dai creditori.

7. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Il sottoscritto ritiene che la documentazione prodotta dal debitore, oltre a quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi sufficientemente completa ai fini che qui interessano.

8. VERIFICHE DELL'O.C.C. – RISULTATI

Il sottoscritto, a seguito della nomina a gestore, ha provveduto alla verifica delle posizioni debitorie di cui il ricorrente ha fornito dichiarazione. Il sottoscritto ha inviato richiesta di precisazione dei crediti ai creditori indicati e la situazione risulta essere la seguente:

Kruk Investimenti srl per Compass Contratto 21895568 garantito da fideiussore	Euro	21.353,62
Kruk Investimenti srl per Compass Carta di credito fido	Euro	2.812,20
Comune di Trani (TARI 2019)	Euro	1.246,86
Agenzia delle Entrate – Riscossione	Privil. Euro	72.017,08

Situazione debitoria personale	Chir.	Euro	25.672,06
BCC Appulo Lucana		Euro	30.790,06
Medio Credito Centrale		Euro	11.838,03
Kruk Italia Srl per Deutsche Bank ndg 6615789 contrato 001537039301 garantito da fideiussore		Euro	18.412,72
Totale		Euro	184.142.63

Tutte le posizioni debitorie sopra enunciate sono documentate dalle dichiarazioni di credito degli stessi.

9. SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO PERSONALE E FAMILIARE

Allo stato attuale la debitrice risiede Grieco Francesca Paola risiede in Trani al [REDACTED]
[REDACTED], nell'immobile condotto in locazione dalla madre [REDACTED]

Tutte le spese per le forniture di energia, gas e condominio sono intestate alla madre, in quanto conduttrice, ma sostenute dalla Grieco Francesca Paola.

La sig.ra [REDACTED] è invalida civile con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.

Le spese occorrenti per lo svolgimento della vita quotidiana, dalle quali sono escluse le spese straordinarie, sono state quantificate come segue:

Descrizione tipologia di spesa	Importo	Documento probatorio
Canone locazione abitazione	420,00 mensili	Contratto di locazione
Fornitura GAS	60,00 mensili	
Spese condominiali (compreso Acqua)	80,00 mensili	Bollette
Imposte e tasse comunali	27,00 mensili	TARI e IMU pagamenti effettuati
Spese alimentari	400,00 mensili	stima
Spese utenza elettrica	75,00 mensili	Ultime bollette
Spese vestiario	100,00 mensili	stima
Spese gestione autovettura	60,00 mensili	Anche riferimenti ACI
Totale	1.222,00	

Totale spese correnti, escluse le straordinarie, ammontano ad € 1.222,00 mensili.

10. PATRIMONIO DEL DEBITORE

La Sig.ra Grieco Francesca Paola non possiede beni immobili a Lei intestati come da visura catastale ed ipotecaria allegata.

Possiede, invece, un'autovettura marca Audi A/2, targata DE308PE, priva di valore commerciale attesa la sua vetustà.

Unica entrata certa è la pensione INPS percepita dalla madre [REDACTED] e la relativa indennità d'accompagnamento, per un ammontare complessivo di € 1.180,00 mensili, mentre la Sig.ra Grieco dall'avvio e ripresa della propria attività di ristorazione può contare su una entrata variabile mensile di circa € 400,00.

11. SINTESI DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Partendo da tali presupposti si procede, dunque, all'illustrazione della proposta di concordato minore.

La proposta formulata dalla Grieco Francesca Paola prevede il soddisfacimento dei creditori in percentuale ridotta, essendo presenti solo creditori chirografari e un unico privilegiato, non garantito da ipoteca.

Inoltre, la ricorrente non è titolare di alcun bene immobile e l'unico bene mobile registrato (autovettura) privo di valore economico.

La proposta prevede il soddisfacimento nella misura del 10% dei creditori chirografari e del 15% di quelli privilegiati o garantiti da fideiussori, in rate costanti mensili per un periodo di dodici anni.

La proposta come formulata permetterebbe alla debitrice la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa senza l'apporto di finanze esterne.

Kruk Investimenti srl per Compass Contratto 21895568	Euro 21.353,62	15 %	3.203,00
Kruk Investimenti srl per Compass Carta di credito fido	Euro 2.812,20	10 %	281,00
Comune di Trani (TARI 2019)	Euro 1.246,86	10 %	124,00
Agenzia delle Entrate – Riscossione Situazione debitoria personale	Priv. Euro 72.017,08 Chir. Euro 25.672,06	15 % 10 %	10.802,00 2.567,00
BCC Appulo Lucana	Euro 30.790,06	10 %	3.079,00
Medio Credito Centrale	Euro 11.838,03	10 %	1.183,00
Kruk Italia Srl per Deutsche Bank ndg 6615789 contratto 001537039301	Euro 18.412,72	15 %	2.761,00
Totale	Euro 184.142,63		24.000,00

Pertanto, poiché la Sig.ra Grieco, si ribadisce, non è titolare di alcun bene immobile o mobile registrato di valore, né ha rimanenze di magazzino o beni strumentali di tale valore che una eventuale liquidazione possa dare soddisfazione integrale o in misura superiore alla proposta ai creditori, può trovare applicazione il dispositivo dell'art. 75 co.2 CCII.

La sig.ra Grieco, in ossequio a quanto anzidetto, e visto la recente giurisprudenza di merito, propone il versamento della somma innanzi detta **(euro 24.000,00) in un totale di anni 4 con rate mensili di euro 500,00.**

La proposta è da ritenersi accoglibile sia perché gli importi proposti dalla sig.ra Grieco sono effettivamente onorabili, dato che si prevede nel breve – medio tempo un incremento dell'attività lavorativa e, quindi, degli utili.

Questo perché è facile immaginare che, a seguito di un periodo di avviamento, l'attività ristorativa della sig.ra Grieco possa continuare ad aumentare il fatturato, come già sta facendo, potendo, a quel punto, ripianare la situazione debitoria e, in più, implementare e far crescere la propria attività.

I pagamenti mensili di euro 500,00 cada uno, rapportati in percentuale per ogni posizione debitoria, saranno così effettuati:

Kruk Investimenti srl per Compass Contratto 21895568	Euro 66,73
Kruk Investimenti srl per Compass Carta di credito fido	Euro 5,85
Comune di Trani (TARI 2019)	Euro 2,58
Agenzia delle Entrate – Riscossione Situazione debitoria personale	Privil. Euro 225,04 Chir. Euro 53,48
BCC Appulo Lucana	Euro 64,15
Medio Credito Centrale	Euro 24,65
Kruk Italia Srl per Deutsche Bank ndg 6615789 contrato 001537039301	Euro 57,52
Totale	Euro 500,00 (rata mensile)

12. I COSTI DELLA PROCEDURA

Il sottoscritto gestore attesta che i costi della procedura – in prededuzione – indicati nel piano di ristrutturazione sono complessivamente di € 3.074,40 iva inclusa, costituiti dal compenso spettante all'OCC, risultante dal conferimento di incarico.

13. SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI E VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA DEL PIANO DEL CONCORDATO MINORE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 75 CCII comma 2) è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinargli dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

Nel caso di specie la proposta fatta dalla sig.ra Grieco, con il piano di concordato minore proposto allo scrivente Gestore della Crisi, è la miglior alternativa possibile e, soprattutto, immaginabile per i creditori.

Questo perché la Grieco, come si è detto, non è proprietaria di alcun bene immobile e/o mobile registrato (di apprezzabile utilità) su cui i creditori possano rivalersi per cercare di veder soddisfatti i propri crediti.

Si rischierebbe, quindi, soltanto di far aumentare gli interessi di mora, le sanzioni e le spese, portando avanti procedure infruttuose di recupero crediti singole.

Va precisato inoltre che, una qualsiasi eventuale ed ipotetica *actio personalis* attuata da parte di un singolo creditore nei confronti della sig.ra Grieco, comprometterebbe drasticamente la possibilità, per gli altri, di recuperare una parte minima del proprio credito.

Con il piano di concordato minore proposto, invece, si seguono due principi fondamentali, alla base della riforma apportata dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e, precisamente:

- I creditori verrebbero soddisfatti tutti, anche se in percentuali ridotte (maggiori di quello che potrebbero sperare di recuperare in via giudiziale e/o stragiudiziale), e quindi si rispetterebbe il fondamentale principio della *par condicio creditorum*;
- Sotto un profilo sociale il piano proposto andrà a garantire il massimo soddisfacimento dei creditori e nel contempo andrà a tutelare il sovra indebitato meritevole di serenità.

Alla luce di quanto innanzi ampiamente descritto, si può sommessamente ritenere che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti, come sopra analiticamente specificata, possa verosimilmente costituire, a parere del professionista incaricato, una indicazione attendibile, anche in ordine alla fattibilità, atteso che prevede il parziale pagamento di tutti i creditori come detto.

14. CONCLUSIONI

Gli eventi che hanno determinato la crisi sono stati motivati e comprovati in maniera attendibile.

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come evidenziato sopra, è sicuramente eseguibile, anche perché non si intravedono in prospettiva ipotesi alternative più vantaggiose per i creditori.

L'istante ha fornito documentazione, integrata dall'OCC, che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica finanziaria e patrimoniale.

La proposta di concordato minore presentata fornisce alcuni spunti della sfera personale del debitore per comprendere la motivazione della grave esposizione debitoria e per vagliare anche la volontà dell'istante di fronteggiare e risolvere definitivamente la situazione di sovraindebitamento che si è venuta a creare.

In conclusione lo scrivente professionista dichiara che stante l'impossibilità attuale della Sig.ra Grieco Francesca Paola ad adempiere diligentemente ai propri debiti, in assenza di beni immobili o mobili nel patrimonio della stessa che possano appagare in misura superiore i creditori, il piano così come prospettato porterebbe al soddisfacimento dei creditori privilegiati e di quelli assistiti da garanzia fideiussoria, nella misura del 15% e per tutti gli altri creditori chirografari nella misura del 10%.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, esaminati

- I documenti messi a disposizione dall'istante Grieco Francesca Paola e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente;
- La situazione reddituale e patrimoniale della debitrice;
- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- La proposta di ristrutturazione dei debiti predisposta dall'istante Grieco Francesca Paola

SI ATTESTA CHE

- La proposta di concordato minore in continuità predisposta dall'istante è da giudicare completa ed attendibile, avendo verificato la veridicità dei dati in esso contenuti ed in particolare la corrispondenza dei dati e la correttezza dei debiti illustrati nella situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- La proposta di concordato minore in continuità è fattibile, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, in quanto concretamente attuabile in considerazione delle risorse derivanti dai redditi futuri;
- La proposta di concordato minore in continuità è conveniente in quanto è l'unica possibilità di garantire una pur minima soddisfazione per i creditori.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione che dovesse rendersi necessaria.

La presente relazione si compone di numero 13 pagine e 14 allegati.

Con osservanza.

Trani, lì 15 aprile 2024

Il Gestore della Crisi dell'OCC di Trani

Avv. Luigi Di Terlizzi